

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 61



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

54° anno
8 marzo 2011

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 224/2011 della Commissione, del 7 marzo 2011, recante fissazione della retribuzione forfettaria per scheda aziendale dall'esercizio contabile 2011 nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola** 1

- ★ **Regolamento (UE) n. 225/2011 della Commissione, del 7 marzo 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi** 2

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 226/2011 della Commissione, del 7 marzo 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 5

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 227/2011 della Commissione, del 7 marzo 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11 7

Prezzo: 3 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva 2011/29/UE della Commissione, del 7 marzo 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva etridiazolo e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione ⁽¹⁾** 9
- ★ **Direttiva 2011/30/UE della Commissione, del 7 marzo 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione del fenbutatin ossido come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione ⁽¹⁾** 14
- ★ **Direttiva 2011/31/UE della Commissione, del 7 marzo 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza pirimifosmetile ⁽¹⁾** 18

DECISIONI

- ★ **Decisione 2011/146/PESC del Consiglio, del 7 marzo 2011, che modifica la decisione 2010/145/PESC che proroga le misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY)** 21
- 2011/147/UE:
- ★ **Decisione della Commissione, del 29 settembre 2010, relativa al regime di aiuti C 4/09 (ex N 679/97) cui la Francia ha dato esecuzione a favore dell'espressione radiofonica [notificata con il numero C(2010) 6483] ⁽¹⁾** 22
- 2011/148/UE:
- ★ **Decisione della Commissione, del 2 marzo 2011, che modifica la decisione 2008/456/CE recante modalità di applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo [notificata con il numero C(2011) 1160]** 28
- 2011/149/UE:
- ★ **Decisione della Commissione, del 7 marzo 2011, sulle emissioni storiche del trasporto aereo ai sensi dell'articolo 3 quater, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità [notificata con il numero C(2011) 1328] ⁽¹⁾** 42

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione delle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 293 dell'11.11.2010)** 44



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 224/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2011

**recante fissazione della retribuzione forfettaria per scheda aziendale dall'esercizio contabile 2011
nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione, del 13 luglio 1983, relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1915/83, la Commissione versa agli Stati membri una retribuzione forfettaria per ogni scheda aziendale debitamente compilata trasmessa entro i termini di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1264/2008 della Commissione, del 16 dicembre 2008, recante fissazione della retribu-

zione forfettaria per scheda aziendale dall'esercizio contabile 2009 nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola ⁽³⁾, ha fissato l'importo della retribuzione forfettaria per l'esercizio contabile 2009 a 155 EUR per scheda aziendale. L'andamento dei costi e le sue ripercussioni sulle spese di compilazione della scheda aziendale giustificano una revisione di tale importo.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La retribuzione forfettaria di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1915/83 è fissata a 157 EUR.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27.

⁽²⁾ GU L 190 del 14.7.1983, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 338 del 17.12.2008, pag. 31.

REGOLAMENTO (UE) N. 225/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce se siano necessarie misure specifiche di controllo sull'esportazione di precursori di droghe dall'Unione europea. L'allegato IV del suddetto regolamento elenca, per ciascuna delle sostanze delle categorie 2 e 3 dell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005, i paesi in relazione ai quali è necessaria una notificazione preventiva all'esportazione. Gli elenchi includono paesi terzi che hanno chiesto di ricevere notificazioni preventive all'esportazione a norma dell'articolo 12, paragrafo 10, della convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
- (2) In occasione della sua seconda riunione avvenuta l'8 marzo 2010, la Commissione delle Nazioni Unite sugli stupefacenti ha deciso di includere l'acido fenilacetico nella tabella I della succitata convenzione. Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 10, della convenzione, ciascuna parte del territorio dal quale una sostanza figurante alla tabella I deve essere esportata, vigila affinché, prima dell'esportazione, le sue autorità competenti forniscano alle autorità competenti del paese importatore le informazioni relative all'esportazione.

- (3) A seguito della decisione di includere l'acido fenilacetico nella tabella I della convenzione delle Nazioni Unite, occorre modificare l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1277/2005 per garantire che tutte le esportazioni di acido fenilacetico dall'Unione europea siano precedute da una notificazione preventiva.
- (4) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1277/2005 non elenca tutti i paesi terzi che, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 297/2009 della Commissione ⁽³⁾, hanno chiesto di ricevere notificazioni preventive all'esportazione per determinate sostanze classificate delle categorie 2 e 3. L'Afghanistan, l'Australia e il Ghana ne hanno fatto richiesta e vanno pertanto aggiunti.
- (5) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1277/2005.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1277/2005 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2011.

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 22, del 26.1.2005, pag. 1.⁽²⁾ GU L 202, del 3.8.2005, pag. 7.⁽³⁾ GU L 95 del 9.4.2009, pag. 13.

ALLEGATO

«ALLEGATO IV

1. Elenco dei paesi di cui all'articolo 20 per i quali una notificazione preventiva è prevista per le esportazioni di sostanze classificate della categoria 2, di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005

Sostanza	Destinazione	
Anidride acetica Permanganato di potassio Acido fenilacetico	Qualsiasi paese terzo	
Acido antranilico	Afganistan Australia Antigua e Barbuda Benin Bolivia Brasile Canada Isole Cayman Cile Colombia Costa Rica Repubblica dominicana Ecuador Etiopia Ghana Haiti India Indonesia Giordania Kazakistan Libano Madagascar	Malaysia Maldive Messico Nigeria Oman Paraguay Perù Filippine Repubblica moldova Federazione russa Arabia Saudita Sud Africa Tagikistan Turchia Emirati arabi uniti Repubblica unita di Tanzania Venezuela
Piperidina	Afganistan Australia Antigua e Barbuda Benin Bolivia Brasile Canada Isole Cayman Cile Colombia Costa Rica Repubblica dominicana Ecuador Etiopia Ghana Haiti India Indonesia Giordania Kazakistan Libano Madagascar	Malaysia Maldive Messico Nigeria Oman Paraguay Perù Filippine Repubblica moldova Federazione russa Arabia Saudita Tagikistan Turchia Emirati arabi uniti Repubblica unita di Tanzania Stati Uniti d'America Venezuela

2. Elenco dei paesi di cui agli articoli 20 e 22 per i quali una notificazione preventiva e un'autorizzazione all'esportazione è richiesta per le esportazioni di sostanze classificate della categoria 3 di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005

Sostanza	Destinazione	
Metiletilchetone (MEK) ⁽¹⁾	Afganistan	Libano
Toluene ⁽¹⁾	Australia	Madagascar
Acetone ⁽¹⁾	Antigua e Barbuda	Malaysia
Etere etilico ⁽¹⁾	Argentina	Maldivi
	Benin	Messico
	Bolivia	Nigeria
	Brasile	Oman
	Canada	Pakistan
	Isole Cayman	Paraguay
	Cile	Perù
	Colombia	Filippine
	Costa Rica	Repubblica moldova
	Repubblica dominicana	Repubblica di Corea
	Ecuador	Federazione russa
	Egitto	Arabia Saudita
	El Salvador	Tagikistan
	Etiopia	Turchia
	Ghana	Emirati arabi uniti
	Guatemala	Repubblica unita di Tanzania
	Haiti	Uruguay
	Honduras	Venezuela
	India	
	Giordania	
	Kazakistan	
Acido cloridrico	Bolivia	Perù
Acido solforico	Cile	Turchia
	Colombia	Venezuela
	Ecuador	

⁽¹⁾ Ciò include i sali di queste sostanze in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 226/2011 DELLA COMMISSIONE**del 7 marzo 2011****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	122,2
	MA	45,1
	TN	115,9
	TR	93,9
	ZZ	94,3
0707 00 05	TR	162,5
	ZZ	162,5
0709 90 70	MA	32,9
	TR	93,3
	ZZ	63,1
0805 10 20	EG	55,8
	IL	78,1
	MA	57,1
	TN	43,4
	TR	65,8
	ZA	37,9
	ZZ	56,4
0805 50 10	EG	42,1
	MA	45,9
	TR	41,4
	ZZ	43,1
0808 10 80	CA	99,3
	CL	90,0
	CN	75,4
	MK	54,8
	US	128,9
	ZZ	89,7
0808 20 50	AR	89,0
	CL	107,3
	CN	54,8
	US	79,9
	ZA	94,0
	ZZ	85,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 227/2011 DELLA COMMISSIONE**del 7 marzo 2011****recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di

zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 219/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 59 del 4.3.2011, pag. 23.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dell'8 marzo 2011

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	57,33	0,00
1701 11 90 ⁽¹⁾	57,33	0,00
1701 12 10 ⁽¹⁾	57,33	0,00
1701 12 90 ⁽¹⁾	57,33	0,00
1701 91 00 ⁽²⁾	52,87	1,61
1701 99 10 ⁽²⁾	52,87	0,00
1701 99 90 ⁽²⁾	52,87	0,00
1702 90 95 ⁽³⁾	0,53	0,20

⁽¹⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.⁽²⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.⁽³⁾ Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2011/29/UE DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2011

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva etridiazolo e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 ⁽²⁾ e (CE) n. 1490/2002 ⁽³⁾ fissano le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende l'etridiazolo.

(2) In conformità dell'articolo 11 *sexies* del regolamento (CE) n. 1490/2002, il notificante ha rinunciato a sostenere l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro due mesi dal ricevimento del progetto di relazione di valutazione. Di conseguenza, è stata adottata la decisione 2008/934/CE della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze ⁽⁴⁾, che prevede la non iscrizione dell'etridiazolo.

(3) In conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il notificante iniziale (in seguito «il richie-

dente») ha presentato una nuova domanda di applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva, ma non comprese nell'allegato I ⁽⁵⁾.

(4) La domanda è stata presentata ai Paesi Bassi, designati Stato membro relatore a norma del regolamento (CE) n. 1490/2002. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. Le specifiche della sostanza attiva e gli utilizzi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/934/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

(5) In seguito alla valutazione dei dati aggiuntivi inviati dal richiedente i Paesi Bassi hanno presentato una relazione supplementare. Detta relazione è stata trasmessa all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») e alla Commissione il 2 dicembre 2009. L'Autorità ha trasmesso la relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente con l'invito a formulare osservazioni e ha poi inviato alla Commissione le osservazioni ricevute. In conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008, e su richiesta della Commissione, l'Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sull'etridiazolo in data 24 settembre 2010 ⁽⁶⁾. Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e le conclusioni dell'Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e il riesame si è concluso il 28 gennaio 2011 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo all'etridiazolo.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 333 dell'11.12.2008, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

⁽⁶⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance etridiazole (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva etridiazolo). EFSA Journal 2010;8(10):1823. [66 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1823. Disponibile sul sito: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

- (6) Sulla base delle valutazioni effettuate è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti etridiazolo possano soddisfare in linea di massima le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere l'etridiazolo nell'allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere rilasciate conformemente alle disposizioni di tale direttiva.
- (7) Fatta salva questa conclusione, occorre ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere soggetta a condizioni. Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti etridiazolo per usi diversi dall'applicazione su piante ornamentali, gli Stati membri garantiscono che tutte le informazioni necessarie siano fornite prima del rilascio della relativa autorizzazione. È opportuno inoltre chiedere al notificante di presentare ulteriori informazioni che confermino: le specifiche della sostanza tecnica quale fabbricata commercialmente, mediante adeguati dati analitici, la rilevanza delle impurità, l'equivalenza tra le specifiche della sostanza tecnica quale fabbricata commercialmente, e quelle del materiale di prova utilizzato nei fascicoli sull'ecotossicità, la rilevanza dei metaboliti delle piante acido 5-idrossi-etossi etridiazolo e 3-idrossi metil etridiazolo, l'esposizione indiretta delle acque sotterranee e degli organismi presenti nel suolo all'etridiazolo e ai suoi metaboliti nel suolo dicloro-etridiazolo e acido etridiazolo, la propagazione atmosferica a lunga e a breve distanza dell'acido etridiazolo.
- (8) È necessario prevedere un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta nell'allegato I, al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'iscrizione.
- (9) Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE a seguito dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, occorre concedere agli Stati membri un periodo di sei mesi dall'iscrizione affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti etridiazolo, in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13, e delle condizioni pertinenti indicate nell'allegato I. È opportuno che gli Stati membri modifichino, sostituiscano o revochino, se del caso, le autorizzazioni esistenti secondo le disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine sopraindicato, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo previsto dall'allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e ad ogni sua utilizzazione prevista, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.
- (10) L'esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive

valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾ ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione riguardo agli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti per quanto concerne l'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre perciò chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni rispetto a quelli previsti dalle direttive finora adottate per modificare l'allegato I.

- (11) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.
- (12) La decisione 2008/934/CE prevede la non iscrizione dell'etridiazolo e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza entro il 31 dicembre 2011. È necessario sopprimere la voce relativa all'etridiazolo dell'allegato di detta decisione.
- (13) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/934/CE.
- (14) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

La voce relativa all'etridiazolo nell'allegato della decisione 2008/934/CE è soppressa.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 novembre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° dicembre 2011.

⁽¹⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

1. In applicazione della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri modificano o revocano, se del caso, le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti etridiazolo come sostanza attiva entro il 30 novembre 2011.

Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all'allegato I di detta direttiva per quanto riguarda l'etridiazolo, ad eccezione di quelle della parte B della voce relativa alla sostanza attiva in questione e verificano inoltre che il titolare dell'autorizzazione sia in possesso di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II di detta direttiva o possa accedervi, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 13 della direttiva stessa.

2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente etridiazolo come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte entro il 31 maggio 2011 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III di detta direttiva e tenuto conto della parte B della voce relativa all'etridiazolo nell'allegato I di detta direttiva. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

- a) nel caso di un prodotto contenente etridiazolo come unica sostanza attiva, modificano o revocano se necessario l'autorizzazione entro il 31 maggio 2015; oppure
- b) nel caso di un prodotto contenente etridiazolo come sostanza attiva associata ad altre, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 maggio 2015 ovvero entro il termine, se posteriore, fissato per detta modifica o revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il 1° giugno 2011.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

Voce da aggiungere alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE:

Numero	Nome comune, Numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«332	Etridiazolo Numero CAS: 2593-15-9 Numero CIPAC: 518	<i>etil-3-triclorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il etere</i>	≥ 970 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida in sistemi senza terra nelle serre. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione relative a prodotti fitosanitari contenenti etridiazolo per usi diversi dall'applicazione su piante ornamentali, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e si assicurano che vengano fornite tutte le informazioni necessarie prima che l'autorizzazione sia rilasciata. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'etridiazolo, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011. Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri: 1) prestano particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e garantiscono che le condizioni di utilizzo prescrivano il ricorso a misure adeguate di attenuazione dei rischi; 2) garantiscono l'applicazione di adeguate pratiche di gestione dei rifiuti per il trattamento delle acque reflue provenienti dall'irrigazione di sistemi di coltivazione senza terra; gli Stati membri che consentono il rilascio di acque reflue nel sistema fognario o nei corpi idrici naturali devono assicurare lo svolgimento di un'adeguata valutazione dei rischi; 3) prestano particolare attenzione alla sicurezza degli organismi acquatici e garantiscono che le condizioni di utilizzo prescrivano il ricorso a misure adeguate di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di informazioni di conferma per quanto riguarda: 1) le specifiche della sostanza tecnica quale fabbricata commercialmente, mediante adeguati dati analitici; 2) la rilevanza delle impurità;

Numero	Nome comune, Numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
						3) l'equivalenza tra le specifiche della sostanza tecnica quale fabbricata commercialmente, e quelle del materiale di prova utilizzato nei fascicoli sull'ecotossicità; 4) la rilevanza dei metaboliti della pianta acido 5-idrossi-etossi etridizoico e 3-idrossi metil etridiazolo; 5) l'esposizione indiretta delle acque sotterranee e degli organismi presenti nel suolo all'etridiazolo e ai suoi metaboliti nel suolo dicloro-etridiazolo e acido etridizoico; 6) la propagazione atmosferica a lunga e a breve distanza dell'acido etridizoico. Gli Stati membri interessati garantiscono che il richiedente comunichi alla Commissione le informazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 entro il 1° dicembre 2011 e le informazioni di cui ai punti 4, 5 e 6 entro il 31 maggio 2013.»

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono riportati nei relativi rapporti di riesame.

DIRETTIVA 2011/30/UE DELLA COMMISSIONE**del 7 marzo 2011****che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione del fenbutatin ossido come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nel suo allegato I ⁽⁵⁾.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

- (4) La domanda è stata presentata al Belgio, designato Stato membro relatore con il regolamento (CE) n. 451/2000. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/934/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti (CE) n. 451/2000 ⁽²⁾ e (CE) n. 1490/2002 ⁽³⁾ della Commissione stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il fenbutatin ossido.
- (2) In conformità dell'articolo 11 *sexies* del regolamento (CE) n. 1490/2002, il notificante ha rinunciato a sostenere l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro due mesi dal ricevimento del progetto di relazione di valutazione. Di conseguenza, è stata adottata la decisione 2008/934/CE della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze ⁽⁴⁾, che prevede la non iscrizione del fenbutatin ossido.
- (3) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il notificante iniziale (di seguito «il richiedente») ha presentato una nuova domanda di applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura

- (5) Il Belgio ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal richiedente e ha redatto una relazione supplementare. Tale relazione è stata trasmessa all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») e alla Commissione il 1° dicembre 2009. L'Autorità ha trasmesso la relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente con l'invito a formulare osservazioni e ha poi inviato le osservazioni ricevute alla Commissione. A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008 e su richiesta della Commissione, l'Autorità ha presentato alla Commissione la sua conclusione sul fenbutatin ossido il 23 agosto 2010 ⁽⁶⁾. Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e la conclusione dell'Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e sono stati adottati il 28 gennaio 2011 in forma di rapporto di riesame della Commissione per il fenbutatin ossido.

- (6) Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti fenbutatin ossido possono considerarsi conformi, in generale, alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il fenbutatin ossido nell'allegato I affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva possano essere rilasciate conformemente alle disposizioni della citata direttiva.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.⁽³⁾ GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.⁽⁴⁾ GU L 333 dell'11.12.2008, pag. 11.⁽⁵⁾ GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.⁽⁶⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fenbutatin oxide. EFSA Journal 2010; 8(9):1711. [73 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1711. Online: www.efsa.europa.eu

(7) Fatta salva questa conclusione, occorre ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere subordinata a determinate condizioni. È quindi opportuno chiedere al richiedente di presentare ulteriori informazioni comprovanti i risultati della valutazione del rischio, sulla base delle conoscenze scientifiche più recenti, per quanto riguarda la relativa impurezza bis[idrossibis(2-metil-2-fenilpropil)tin]ossido (SD 31723). Tali informazioni devono riguardare i seguenti punti: potenziale genotossicologico, rilevanza ecotossicologica, spettri, stabilità allo stoccaggio dell'impurezza e metodi di analisi nei prodotti fitosanitari.

(8) L'iscrizione nell'allegato I di una sostanza attiva deve avvenire dopo un lasso di tempo ragionevole, per dar modo agli Stati membri e alle parti interessate di conformarsi ai nuovi obblighi derivanti dall'iscrizione.

(9) Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE e conseguenti all'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall'iscrizione affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti fenbutatin ossido in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13 e delle relative condizioni dell'allegato I. È opportuno che gli Stati membri modifichino, sostituiscano o revochino, se del caso, le autorizzazioni esistenti, secondo le disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine suddetto occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di cui all'allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e a ciascun impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(10) L'esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾ ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, soprattutto quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di avere accesso ad un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della stessa direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia né agli Stati membri né ai titolari delle autorizzazioni obblighi diversi da quelli già previsti dalle direttive adottate finora che modificano l'allegato I.

(11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(12) La decisione 2008/934/CE prevede la non iscrizione del fenbutatin ossido e la revoca delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011. È necessario sopprimere la voce relativa al fenbutatin ossido nell'allegato di tale decisione.

(13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2008/934/CE.

(14) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

La voce relativa al fenbutatin ossido nell'allegato della decisione 2008/934/CE è soppressa.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 novembre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° dicembre 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

1. In conformità alla direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva il fenbutatin ossido entro il 30 novembre 2011.

Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni indicate nell'allegato I di detta direttiva per quanto riguarda il fenbutatin ossido, ad eccezione di quelle della parte B della voce relativa alla sostanza attiva in questione e verificano inoltre che il titolare dell'autorizzazione disponga di un fascicolo, o vi abbia accesso, rispondente ai requisiti di cui all'allegato II di detta direttiva, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 13 della stessa direttiva.

⁽¹⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente fenbutatin ossido come unica sostanza attiva o come una sostanza attiva associata ad altre, iscritte entro il 31 maggio 2011 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato III di detta direttiva e tenuto conto della parte B della voce relativa al fenbutatin ossido nell'allegato I di detta direttiva. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

- a) nel caso di un prodotto contenente fenbutatin ossido come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 maggio 2015; oppure
- b) nel caso di un prodotto contenente fenbutatin ossido come sostanza attiva associata ad altre, modificano o revocano, se

necessario, l'autorizzazione entro il 31 maggio 2015 o entro il termine, se posteriore, fissato per detta modifica o revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive con cui la sostanza o le sostanze in questione sono state iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il 1° giugno 2011.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

La voce seguente è aggiunta alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE:

Nu- mero	Nome comune, Numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«338	Fenbutatin ossido Numero CAS: 13356-08-6 Numero CIPAC: 359	bis[tris(2-metil-2-fenilpropil)-tin]os- sido	≥ 970 g/kg Impurezze: bis[idrossibis(2-metil-2-fe- nilpropil)tin]ossido (SD 31723); massimo 3 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come acaricida in serra. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fenbutatin ossido, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011. In questa valutazione generale, gli Stati membri prestano particolare attenzione: — alla specifica tecnica del contenuto di impurezza, — ai livelli di residui nelle varietà di piccoli pomodori (pomodori ciliegia), — alla sicurezza degli operatori. Le condizioni d'impiego devono prescrivere, se necessario, l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale, — al rischio per gli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione comprendono misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di informazioni confermant i risultati della valutazione del rischio, sulla base delle conoscenze scientifiche più recenti, per quanto riguarda l'impurezza SD 31723. Tali informazioni riguardano i seguenti punti: a) potenziale genotossicologico; b) rilevanza ecotossicologica; c) spettri, stabilità allo stoccaggio e metodi di analisi nella formula- zione. Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente pre- senti alla Commissione tali informazioni di conferma entro il 31 maggio 2013.»

⁽¹⁾ Ulteriori particolari sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.

DIRETTIVA 2011/31/UE DELLA COMMISSIONE**del 7 marzo 2011****che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza pirimifosmetile****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/414/CEE l'iscrizione di una sostanza può essere riesaminata in qualsiasi momento se vi sono indicazioni che i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono più soddisfatti.
- (2) Con la direttiva 2007/52/CE della Commissione ⁽²⁾ il pirimifosmetile è stato iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La disposizione specifica relativa a tale sostanza esige comunque che il richiedente presenti ulteriori studi che confermino la valutazione dell'esposizione per l'operatore.
- (3) Il 22 settembre 2009 il richiedente ha presentato tali studi al Regno Unito, designato Stato membro relatore nel regolamento (CE) n. 451/2000 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) Il Regno Unito ha valutato tali studi e il 25 febbraio 2010 ha presentato alla Commissione un addendum al progetto di relazione di valutazione che è stato trasmesso, con la possibilità di presentare osservazioni, agli altri Stati membri, all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e al richiedente. Il progetto di relazione della valutazione insieme all'addendum di cui sopra è stato esaminato dagli Stati membri e dalla Commissione, di concerto con il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, e messo a punto il 28 gennaio 2011 in quanto rapporto di riesame della Commissione per il pirimifosmetile del 16 marzo 2007.
- (5) Gli studi inclusi nel rapporto di riesame, messo a punto il 28 gennaio 2011, dimostrano come il rischio per gli operatori sia inaccettabile quando si impiegano attrezzature portatili.

(6) Tenuto conto del progetto di relazione di valutazione e del relativo addendum nonché delle osservazioni ricevute dagli Stati membri, dall'EFSA e dal richiedente risulta che i prodotti fitosanitari contenenti pirimifosmetile possono in generale ritenersi conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. Occorre tuttavia limitare l'inclusione del pirimifosmetile escludendo le applicazioni che prevedono l'impiego di attrezzature portatili.

(7) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(8) Le misure di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 ottobre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano dette disposizioni dall'1 novembre 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

In conformità della direttiva 91/414/CEE, entro il 31 ottobre 2011 gli Stati membri modificano o ritirano, qualora necessario, le autorizzazioni in corso di validità per i prodotti fitosanitari contenenti pirimifosmetile come sostanza attiva.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 214 del 17.8.2007, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2011.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

Nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, la riga 162 è sostituita dalla seguente:

«162	Pirimifosmetile n. CAS 29232-93-7 n. CIPAC 239	O-2-dietilammide-6-metilpirimidina-4-yl O,O- dimetilfosforotioato	≥ 880 g/kg	1° ottobre 2007	30 settembre 2017	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida per l'immagazzinamento successivo al raccolto. Non possono essere autorizzate le applicazioni che prevedono l'impiego di attrezzature portatili. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti pirimifosmetile per usi diversi dall'applicazione con sistemi automatizzati in depositi vuoti di cereali, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantire che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul pirimifosmetile, in particolare delle relative appendici I e II, adottato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 16 marzo 2007. Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a quanto segue: — alla sicurezza degli operatori. Le condizioni d'uso autorizzate devono prescrivere il ricorso agli adeguati dispositivi di protezione individuale compresi quelli per la protezione della respirazione, nonché a misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione, — all'esposizione dei consumatori con la dieta alimentare, ai fini delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui.»
------	--	--	------------	-----------------	-------------------	--

DECISIONI

DECISIONE 2011/146/PESC DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 2011

che modifica la decisione 2010/145/PESC che proroga le misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:

- (1) L'8 marzo 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/145/PESC ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno rinnovare le misure previste dalla decisione 2010/145/PESC per altri dodici mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2010/145/PESC è sostituito dal seguente:

«1. La presente decisione entra in vigore alla data di adozione. Essa scade il 16 marzo 2012.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

CZOMBA S.

⁽¹⁾ GU L 58 del 9.3.2010, pag. 8.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2010

relativa al regime di aiuti C 4/09 (ex N 679/97) cui la Francia ha dato esecuzione a favore dell'espressione radiofonica

[notificata con il numero C(2010) 6483]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/147/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma ⁽¹⁾,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a) ⁽²⁾,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni in conformità di detti articoli ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera 2 ottobre 1997, la Repubblica francese ha notificato alla Commissione il regime di aiuti N 679/1997 — un progetto di decreto volto a modificare un regime di aiuti alla diffusione radiofonica ⁽⁴⁾ già in atto. Con decisione 10 novembre 1997 ⁽⁵⁾ la Commissione ha approvato la riconduzione di tale regime di sostegno alla diffusione radiofonica per un periodo di dieci anni.
- (2) Una modifica di detto regime di aiuti è stata autorizzata con decisione della Commissione del 28 luglio 2003 ⁽⁶⁾. La modifica proposta dalle autorità francesi verteva — tra l'altro — su un cambiamento nelle modalità di finanzia-

mento del regime ⁽⁷⁾. In detta decisione, la Commissione giungeva alla conclusione che il regime di aiuti modificato era compatibile col mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUR»). La modifica ha preso effetto con decorrenza 1° gennaio 2003 per un periodo decennale.

- (3) Il 22 dicembre 2008 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha invalidato la decisione della Commissione del 10 novembre 1997, relativa al periodo 1997-2002. Di conseguenza, la Commissione ha preso tutti i provvedimenti necessari per ovviare all'illegalità constatata e ha riesaminato le informazioni fornite dalle autorità francesi (per una descrizione circostanziata della procedura, si rimanda alla sezione 3 «Motivi che hanno condotto all'avvio della procedura»).
- (4) Con lettera dell'11 febbraio 2009 la Commissione ha informato la Repubblica francese della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE nei confronti di tale aiuto.
- (5) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁸⁾. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni in merito all'aiuto in questione.
- (6) Con lettera del 23 aprile 2009, la Repubblica francese ha trasmesso le sue osservazioni sul provvedimento.
- (7) Alla Commissione non sono pervenute altre osservazioni al riguardo da parte di terzi interessati.

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

- (8) La misura in questione consiste in un regime di aiuti inteso a sostenere le piccole emittenti radiofoniche locali francesi che svolgono un ruolo di comunicazione sociale a livello locale e le cui entrate commerciali pubblicitarie e di sponsoring non superino il 20 % del volume d'affari.

⁽¹⁾ A decorrere dal 1° dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE diventano, rispettivamente, gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»). In entrambi i casi le disposizioni sono sostanzialmente identiche. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE vanno intesi, se del caso, rispettivamente agli articoli 87 e 88 del trattato CE.

⁽²⁾ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁽³⁾ GU C 223 del 16.9.2009, pag. 15. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:223:0015:0019:EN:PDF>

⁽⁴⁾ Decreto 92-1053 del 30 settembre 1992.

⁽⁵⁾ Lettera alle autorità francesi del 10 novembre 1997, aiuto di Stato N 679/97, GU C 120 dell'1.5.1999, pag. 2; <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1999:120:0002:0002:FR:PDF>

⁽⁶⁾ Aiuto di Stato n. NN 42/03 (ex N752/02), GU C 219 del 16.9.2003, pag. 3. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:219:0002:0003:FR:PDF> http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2003/nn042-03.pdf

⁽⁷⁾ Cfr. considerando 14.

⁽⁸⁾ Cfr. nota 1.

- (9) L'aiuto era finanziato attraverso i proventi di una tassa parafiscale prelevata sulle risorse generate dalla pubblicità diffusa per via radiofonica e televisiva.
- (10) L'autorità competente, vale a dire il Fondo di sostegno all'espressione radiofonica (FSER), può concedere tre tipi di aiuto:
- a) una sovvenzione di installazione alle radio di associazioni autorizzate di recente dal Consiglio superiore dell'audiovisivo, la quale non può superare un massimale tabellare;
 - b) una sovvenzione di funzionamento per un importo precisato da una tabella prima progressiva, poi regressiva, determinata dalla commissione preposta all'assegnazione delle sovvenzioni, importo che quest'ultima può maggiorare entro limiti definiti, tenendo conto degli sforzi compiuti dal beneficiario in materia di gestione interna e di azioni avviate in campo educativo, associativo, culturale o di comunicazione sociale a livello locale;
 - c) un aiuto all'attrezzamento che può contribuire a concorrenza del 50 % a finanziare il rinnovo del materiale delle emittenti radiofoniche ammissibili, aiuto che può essere assegnato solo ogni cinque anni e non può superare un preciso massimale tabellare.

- (11) Il regime è in essere dal 1989 e ha formato oggetto di un certo numero di modifiche, tutte notificate alla Commissione e da questa approvate nel 1990, 1992, 1997 e 2003.

2.1. Beneficiari del regime di aiuti

- (12) Il progetto notificato dalle autorità francesi attua il regime di aiuti previsto dall'articolo 80 della legge n. 86-1067, del 30 settembre 1986, relativa alla libertà di comunicazione, quale modificato dall'articolo 25 della legge n. 89-25, del 17 gennaio 1989, e dell'articolo 27 della legge n. 90-1170, del 29 dicembre 1990, il quale recita:

«I servizi di radiodiffusione audio per via hertziana, le cui entrate commerciali provenienti da messaggi diffusi in corso di emissione e che presentano carattere di pubblicità di marchio o di sponsoring, risultino inferiori al 20 % del rispettivo volume d'affari complessivo, beneficino di un aiuto secondo modalità fissate per decreto dal Consiglio di Stato.

Il finanziamento di tale aiuto è coperto da un prelievo sulle risorse provenienti dalla pubblicità emessa tramite radiodiffusione audio e televisiva.

La retribuzione percepita dai servizi di radiodiffusione audio per via hertziana in sede di diffusione di messaggi destinati a sostenere azioni collettive o di interesse generale non viene computata al fine di determinare la soglia di cui al primo comma del presente articolo.»

2.2. Metodo di finanziamento del regime di aiuti

- (13) Quanto all'aspetto finanziamento del regime di aiuti, il progetto notificato dalle autorità francesi il 2 ottobre 1997, diventato il decreto n. 97-1263, del 29 dicembre 1997, che istituisce una tassa parafiscale a vantaggio di un fondo di sostegno all'espressione radiofonica⁽⁹⁾, l'articolo 1 dispone quanto segue:

«Con decorrenza 1° gennaio 1998 e per una durata quinquennale è istituita una tassa parafiscale sulla pubblicità radiofonica e televisiva (qui di seguito "tassa sull'intermediazione pubblicitaria") destinata a finanziare un fondo di aiuto ai titolari di una licenza di servizi di radiodiffusione audio per via hertziana i cui proventi commerciali dalla diffusione di messaggi che presentino il carattere di pubblicità di marchio o di sponsoring, nel corso delle emissioni, risultino inferiori al 20 % del rispettivo volume d'affari complessivo. Detta tassa si prefigge di favorire l'espressione radiofonica.»

L'articolo 2 dello stesso decreto recita:

«La tassa è percepita sugli importi, al netto della commissione d'agenzia e dell'imposta sul valore aggiunto, corrisposti dagli inserzionisti per diffondere i loro messaggi pubblicitari destinati al territorio francese.

Essa è dovuta dalle persone responsabili dell'intermediazione per questi messaggi pubblicitari.

Un decreto congiunto dei ministri competenti in materia di bilancio e di comunicazione fissa l'aliquota di imposizione per tranches di entrate trimestrali percepite dalle imprese soggette entro i limiti seguenti:

[...]

Lo stesso decreto precisa all'articolo 4 che la tassa di cui all'articolo 2 viene calcolata, liquidata e riscossa dalla direzione generale delle imposte per conto del fondo di sostegno all'espressione radiofonica, in base alle stesse regole, garanzie e sanzioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto.

⁽⁹⁾ JORF (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese) del 30 dicembre 1997 pag. 19194.

- (14) Tali disposizioni hanno formato oggetto di cambiamento in sede di modifica del regime di aiuti notificato alla Commissione e autorizzato dalla decisione del 28 luglio 2003 ⁽¹⁰⁾. In base alle nuove norme, la tassa parafiscale colpisce solo le imprese pubblicitarie insediate sul territorio francese.

3. MOTIVI CHE HANNO CONDOTTO ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

- (15) Con decisione N 679/1997 la Commissione aveva approvato nel 1997, una modifica del regime di aiuti che consiste in un meccanismo di finanziamento tramite una tassa parafiscale sulla pubblicità diffusa per via radiofonica o televisiva. Detta decisione non comportava alcuna analisi del metodo di finanziamento. La decisione del 1997 è rimasta in vigore fino al 2003, data alla quale è stata sostituita da una nuova decisione di autorizzazione NN 42/03 ⁽¹¹⁾.
- (16) Il 3 agosto 2004 *Régie Network*, la filiale pubblicitaria di una grande emittente radiofonica francese, vale a dire NRJ, ha contestato dinanzi al tribunale di Lione il prelievo pagato nel 2001 (152 524 EUR). Il caso ha formato oggetto di una richiesta di pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia, per valutare la validità della decisione della Commissione, del 10 novembre 1997, di autorizzare l'aiuto.
- (17) La sentenza ⁽¹²⁾ della Corte di giustizia, pronunciata il 22 dicembre 2008, ha invalidato la decisione del 1997, in quanto la Commissione aveva omesso di valutare il metodo di finanziamento della misura in esame.
- (18) Al punto 89 della sentenza, la Corte rammenta infatti che l'esame di una misura d'aiuto da parte della Commissione deve necessariamente prendere in considerazione le modalità di finanziamento dell'aiuto, qualora il finanziamento medesimo formi parte integrante della misura. Al punto 99 della sentenza, la Corte precisa che la tassa è parte integrante della misura di aiuto ove sussista un vincolo di destinazione tra la tassa e l'aiuto in questione, in forza della normativa nazionale pertinente, nel senso che il gettito della tassa viene necessariamente destinato al finanziamento dell'aiuto e incide direttamente sulla sua entità e, conseguentemente, sulla valutazione della compatibilità dell'aiuto medesimo con il mercato comune.
- (19) Dopo aver verificato che nel caso di specie erano riunite tutte queste condizioni, al punto 112 della sentenza la Corte ha constatato che la tassa prelevata sull'intermediazione pubblicitaria è parte integrante del regime di aiuti alla diffusione radiofonica che la tassa stessa serve a finanziare. Di conseguenza, la Commissione era tenuta a prendere in considerazione detta tassa nell'esaminare il regime di aiuti in questione, mentre nella decisione NN 42/03 ha omesso di farlo.

- (20) In seguito alla sentenza che ha invalidato la propria decisione del 10 novembre 1997, la Commissione ha disposto tutti i provvedimenti necessari per ovviare all'illegalità rilevata e ha proceduto a un riesame delle informazioni fornite dalle autorità francesi. Conseguentemente, l'11 febbraio 2009 la Commissione ha avviato la procedura formale di esame a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE sotto il numero C4/2009 ⁽¹³⁾.

4. OSSERVAZIONI DELLA FRANCIA

- (21) Con lettera del 23 aprile 2009 le autorità francesi hanno trasmesso alla Commissione le osservazioni seguenti:
- a) l'importo dei fondi raccolti e versati nell'arco del periodo in questione ammonta annualmente a una media di 20 milioni di EUR, ripartiti tra oltre 500 beneficiari.
- b) È pacifico che operatori stranieri che prestano servizi di radiodiffusione in Francia attraverso emittenti o imprese pubblicitarie ubicate in altri Stati membri hanno pagato a loro volta questa tassa parafiscale, ma individuarli tutti non risulta possibile.
- c) Due ragioni principali non permettono un recupero dell'aiuto: in primo luogo, il regime di aiuti è stato debitamente notificato e autorizzato dalla Commissione più volte, e questo avrebbe generato presso i beneficiari una legittima fiducia. In secondo luogo, la situazione finanziaria dei beneficiari nella congiuntura attuale renderebbe impossibile per le autorità francesi recuperare gli importi versati.

5. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

5.1. Base giuridica della valutazione

- (22) La valutazione del regime di aiuti in questione si fonda sull'articolo 107, paragrafo 3, TFUE.

5.2. Presenza di aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

- (23) L'articolo 107, paragrafo 1, TFUE recita:

«Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.»

⁽¹⁰⁾ Aiuto di Stato n. NN 42/03 (ex N752/02), GU C 219 del 16.9.2003, pag. 3. Cfr. nota 5.

⁽¹¹⁾ Cfr. nota 10.

⁽¹²⁾ Causa C-333/07, *Régie Networks*; <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007C0333:FR:HTML>

⁽¹³⁾ Cfr. nota 1.

- (24) Analisi del caso in esame alla luce delle condizioni precisate all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

a) *Aiuto concesso dallo Stato mediante risorse statali*

Il regime di aiuti è finanziato mediante risorse provenienti da una tassa parafiscale contemplata da disposizioni legislative e regolamentari, percepita dall'amministrazione fiscale, che grava sulla pubblicità emessa attraverso radiodiffusione audio e televisiva.

Gli aiuti sono pertanto concessi mediante risorse pubbliche dello Stato francese.

b) *Effetto di falsare o rischio di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o produzioni*

Il regime di aiuti favorisce esclusivamente la prestazione di servizi di radiodiffusione audio per via hertziana. I beneficiari del regime di aiuto forniscono siffatti servizi e ne ricavano proventi pubblicitari inferiori al 20 % del loro volume d'affari complessivo. Detti servizi sono in concorrenza, per quota di audience e gettito pubblicitario, in particolare con altri servizi di diffusione radiofonica sul territorio francese, i quali, avendo entrate commerciali superiori alla soglia in questione, non beneficiano di pubblico sostegno nel quadro del regime di aiuti.

Gli aiuti in questione falsano quindi, o minacciano quantomeno di falsare la concorrenza tra fornitori di servizi beneficiari e fornitori di servizi che non beneficiano degli aiuti in questione.

c) *Incidenza sugli scambi fra Stati membri*

I servizi di radiodiffusione audio per via hertziana, forniti dal territorio francese, in particolare da beneficiari del regime di aiuti, possono essere captati in altri Stati membri, quanto meno in zone transfrontaliere. Parimenti, la tassa parafiscale prevista dalle disposizioni legislative e regolamentari risulta gravare altresì sui proventi pubblicitari per servizi forniti a destinazione del territorio francese in partenza da altri Stati membri.

Il regime di aiuti notificato incide pertanto o rischia di incidere sugli scambi fra Stati membri.

d) *Conclusione circa la presenza di aiuto di Stato*

Di conseguenza, la Commissione valuta che il regime di aiuti all'espressione radiofonica, oggetto della notifica per opera delle autorità francesi, ricada sotto l'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Nella misura in cui detto regime costituisca aiuto di Stato, alla Commis-

sione spetta analizzarne la compatibilità con il mercato interno. In conformità della citata sentenza *Régie Networks*, la tassa sulle imprese pubblicitarie, che finanzia l'aiuto in questione, va preso in considerazione nell'esaminare la compatibilità del regime.

5.3. Compatibilità dell'aiuto alla luce dell'articolo 107, paragrafi 2 e 3, TFUE

- (25) Stanti l'oggetto e la sfera d'applicazione del provvedimento d'aiuto notificato, esso palesemente non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 2, TFUE e all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e b), TFUE.
- (26) Per il suo intento di favorire le emittenti che forniscono servizi di diffusione radiofonica per via hertziana sul territorio francese, in particolare offrendo sostenendo quelle che dispongono di minori risorse pubblicitarie, il regime di aiuti mira a garantire la pluralità dei mezzi di comunicazione sul territorio francese, obiettivo generale in sé legittimo. La componente di aiuto ai possibili beneficiari potrebbe essere esaminata alla luce delle condizioni previste all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, il quale dispone quanto segue: «Possono considerarsi compatibili con il mercato interno [...] gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse [...]». In tal caso, la Commissione deve ponderare gli effetti positivi e gli effetti negativi della misura.
- (27) Nelle sue decisioni precedenti, la Commissione aveva concluso che il regime di aiuti in questione sortiva effetti positivi ed era compatibile col mercato interno, per il fatto in particolare di contribuire a un obiettivo di interesse generale ben definito. Il regime mira infatti a favorire la pluralità delle emittenti che forniscono servizi di radiodiffusione audio per via hertziana sul territorio francese. Esso offre un sostegno alle emittenti di ridotte dimensioni con una diffusione locale, tenendo conto degli interessi sociali, culturali e locali, il che costituisce un obiettivo generale legittimo. Inoltre, la potenziale distorsione di concorrenza provocata dal regime di aiuti che favorisce queste emittenti locali è esigua e non altera le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. Viste la missione e le dimensioni di tali emittenti, la distorsione della concorrenza fra loro e i fornitori di analoghi servizi in un altro Stato membro risulta particolarmente ridotta. Ne consegue che l'incidenza sugli scambi che il regime può avere è quanto mai scarsa.
- (28) Tuttavia, dall'esame del decreto n. 97-1263, articoli 3 e 6, si evince che il modo di finanziamento del regime di aiuti mediante la tassa parafiscale in questione forma parte integrante della misura, come già rilevato dalla Corte nella sua sentenza *Régie Networks* (punti 99-112).

- (29) Al punto 89 di detta sentenza la Corte aveva messo in evidenza quanto segue: «le modalità di finanziamento di un aiuto possono rendere incompatibile con il mercato comune il regime di aiuti complessivamente considerato, che esse mirano a finanziare. Pertanto, l'esame di un aiuto non può essere disgiunto dalla valutazione degli effetti delle sue modalità di finanziamento. Al contrario, l'esame, da parte della Commissione, di una misura di aiuto deve necessariamente prendere in considerazione anche modalità di finanziamento dell'aiuto medesimo nel caso in cui queste ultime costituiscano parte integrante della misura (v. in tal senso, in particolare, sentenza van Calster e a. citata, punto 49, nonché sentenza 15 luglio 2004, causa Pearle e a., C-345/02, Racc. pag. I-7139, punto 29)».
- (30) Se ne deduce che la Commissione è tenuta a prendere in considerazione detta tassa nell'esaminare la compatibilità del regime di aiuti col mercato interno. Al riguardo, la tassa in questione sull'intermediazione pubblicitaria sembra contraria al principio generale, regolarmente ribadito dalla Commissione e confermato dalla Corte nella sua sentenza del 25 giugno 1970, *Francia/Commissione* (causa 47/69, Racc. 1970 pag. 487), secondo la quale i prodotti o servizi importati devono essere esentati da qualsiasi tassa parafiscale intesa a finanziare un regime di aiuto a esclusivo beneficio delle imprese nazionali. La Corte richiama questa analisi al punto 115 della sua sentenza *Régie Networks*.
- (31) La Commissione è del parere che il mancato esonero dei servizi di diffusione radiofonica per via hertziana forniti in Francia emettendo da altri Stati membri, e quindi da emittenti che non possono beneficiare degli aiuti concessi nel quadro del regime notificato, alteri le condizioni degli scambi in una misura contraria all'interesse comune. Quand'anche la finalità generale della componente di aiuto ai beneficiari che il regime notificato contempla fosse legittima e potesse ritenersi compatibile con il mercato interno, ciò non vale per le modalità di finanziamento del regime stesso.

6. CONCLUSIONI

- (32) Di conseguenza, la Commissione conclude che il regime di aiuti può essere dichiarato compatibile col mercato interno, in particolare alla luce dei criteri enunciati all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. La Commissione non può invece approvare le modalità di finanziamento del regime.
- (33) In proposito, la Commissione ha preso atto dell'impossibilità adottata dalle autorità francesi, con lettera del 23 aprile 2009, di individuare (tra i contribuenti alla tassa parafiscale che finanzia il regime di aiuti) gli operatori esteri che hanno prestato servizi di radiodiffusione in Francia da emittenti o imprese pubblicitarie ubicate in altri Stati membri, durante il periodo coperto dal regime di aiuti in questione. La Commissione può ammettere che difficoltà amministrative ne impediscano l'identificazione, tenuto conto del lungo tempo trascorso. Tuttavia, in base alle spiegazioni fornite dalle autorità francesi, nel caso di specie il tempo trascorso non sembra di per sé un ostacolo invalicabile per individuare quali imprese fossero tenute a corrispondere la tassa. Le autorità francesi hanno invece dichiarato che non sempre era possibile determinare, sulla base dei dati in loro possesso, se dette imprese emettessero dal territorio francese o da un altro Stato membro. In un caso del genere, spetta loro notificare individualmente all'impresa tenuta a corrispondere la tassa, entro sei mesi dalla notifica della presente decisione, il suo diritto specifico a un rimborso ove le sue emissioni verso la Francia siano avvenute da un altro Stato membro. L'amministrazione deve porre in essere tutti i mezzi a sua disposizione per individuare le imprese tenute a corrispondere la tassa. Non essendo tuttavia certo che le autorità francesi siano in grado da sole di individuare tutte queste imprese, incomberà loro altresì pubblicizzare in misura consona le misure di rimborso, affinché gli operatori interessati siano in grado di manifestarsi.
- (34) Nulla osta infatti a che la Francia metta tali operatori sconosciuti in grado di far valere il proprio diritto a una restituzione delle tasse indebitamente corrisposte nel periodo 1997-2002. La Francia potrà avviare all'incompatibilità delle modalità di finanziamento del regime di aiuti attraverso il rimborso dell'ammontare delle tasse incompatibili col mercato interno, rispettando le condizioni seguenti:
- le autorità francesi devono diffondere un appello agli operatori interessati, notificando loro singolarmente il diritto a ottenere un rimborso, ogniqualvolta siano in grado di identificarli, attraverso un'adeguata pubblicità, in particolare mediante annunci in riviste specializzate sull'intero territorio dell'Unione europea ⁽¹⁴⁾,
 - le imprese tenute a corrispondere la tassa devono disporre di un termine di tre anni, a decorrere dalla pubblicazione dell'adeguata pubblicità, per introdurre la domanda di rimborso ⁽¹⁵⁾,
 - il rimborso deve avvenire entro un termine massimo di sei mesi dalla data di deposito della domanda ⁽¹⁶⁾,

⁽¹⁴⁾ Entro le frontiere del 2003.

⁽¹⁵⁾ Si tratta in Francia di un termine consueto di reazione nei rapporti tra amministrazione fiscale e contribuenti, che può ritenersi ragionevole.

⁽¹⁶⁾ Tale termine figura nella decisione della Commissione del 14 dicembre 2004, relativa alla tassa sugli acquisti di carne (tassa sull'eliminazione delle carcasse di animali), alla quale la Francia ha dato esecuzione. Sembra un termine ragionevole e non vi è motivo di discostarsene nel caso di specie.

- gli importi rimborsati devono essere maggiorati degli interessi effettivamente maturati dalla data in cui erano stati percepiti fino alla data del rimborso effettivo, calcolati su una base composta, prendendo quale riferimento un tasso oggettivo, che per analogia si può riprendere dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, relativo all'attuazione del regolamento CE n. 659/1999 del Consiglio, recante disposizioni di esecuzione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽¹⁷⁾,
- le autorità francesi devono accettare qualsiasi prova ragionevole fornita dagli operatori in questione comprovante il pagamento della tassa,
- il diritto al rimborso non può essere soggetto ad altre condizioni,
- le autorità francesi dovranno riferire regolarmente alla Commissione, ogni sei mesi, a decorrere dalla data di notifica della presente decisione, in merito allo stato di avanzamento della procedura di rimborso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime di aiuti che la Francia ha messo in atto è compatibile col mercato interno alle condizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 2

Onde sopprimere la discriminazione subita dalle emittenti estere che hanno corrisposto le tasse sull'intermediazione pubblicitaria allo Stato francese, senza poter beneficiare del regime di aiuti, le autorità francesi devono procedere al rimborso delle tasse parafiscali prelevate presso gli operatori stranieri nell'arco del periodo 1997-2002. Esse devono informare, entro un termine di sei mesi dalla data di notifica della presente decisione, tutti gli operatori tenuti a corrispondere tasse da rimborsare, ogni

qualvolta saranno in grado di individuarli, e diffondere un appello, tramite un'adeguata pubblicità, affinché gli operatori interessati siano in grado di manifestarsi, concedendo loro un termine di tre anni per introdurre la domanda di rimborso ⁽¹⁸⁾. Dopo siffatto appello, e sulla scorta delle prove prodotte dagli operatori in questione, le autorità francesi, entro un termine massimo di sei mesi dalla data di introduzione della domanda di rimborso, dovranno rimborsare l'ammontare delle tasse incompatibili col mercato interno, maggiorato degli interessi effettivamente maturati, calcolati su una base composta, assumendo quale riferimento un tasso oggettivo, ripreso per analogia dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, relativo all'attuazione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.

Articolo 3

Le autorità francesi informeranno la Commissione, entro un termine di due mesi dalla data di notifica della presente decisione, circa i provvedimenti disposti per conformarvisi.

Esse trasmetteranno alla Commissione regolari rapporti ogni sei mesi, a decorrere dalla data di notifica della presente decisione, in merito allo stato di avanzamento della procedura di rimborso di cui all'articolo 2, fino allo scadere di un termine di tre anni a decorrere dalle ultime misure di adeguata pubblicità di cui all'articolo 2.

Articolo 4

La presente decisione è destinata alla Repubblica francese.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2010.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente

⁽¹⁷⁾ GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽¹⁸⁾ Secondo le condizioni precisate al considerando 34.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2011

che modifica la decisione 2008/456/CE recante modalità di applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo

[notificata con il numero C(2011) 1160]

(I testi in lingua bulgara, ceca, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(2011/148/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, e l'articolo 37, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Alla luce dell'esperienza acquisita dall'avvio del Fondo per le frontiere esterne, è opportuno chiarire gli obblighi imposti dalla decisione 2008/456/CE della Commissione⁽²⁾ in materia di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione nell'attuazione dei progetti.
- (2) Gli Stati membri sono tenuti a riferire in merito all'attuazione dei programmi annuali. È pertanto opportuno chiarire quali informazioni debbano fornire.
- (3) Al fine di ridurre l'onere amministrativo a carico degli Stati membri e rafforzare la certezza del diritto, le norme sull'ammissibilità delle spese per azioni cofinanziate dal Fondo per le frontiere esterne dovrebbero essere semplificate e chiarite.
- (4) La maggior parte delle modifiche introdotte dalla presente decisione dovrà applicarsi immediatamente. Tuttavia, poiché i programmi annuali 2009 e 2010 sono in

corso, è opportuno che le norme rivedute sull'ammissibilità delle spese per azioni cofinanziate dal Fondo per le frontiere esterne si applichino a decorrere dal programma annuale 2011. Ciononostante, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di applicare prima, a determinate condizioni, tali norme.

- (5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca ha attuato la decisione n. 574/2007/CE nel suo diritto interno ed è quindi vincolata dalla presente decisione.
- (6) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen⁽³⁾ e della successiva decisione 2004/926/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa all'attuazione di parte delle disposizioni dell'acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord⁽⁴⁾. Il Regno Unito non è pertanto da quella vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
- (7) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen⁽⁵⁾. L'Irlanda non è pertanto da quella vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

⁽¹⁾ GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 167 del 27.6.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU L 395 del 31.12.2004, pag. 70.

⁽⁵⁾ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

- (8) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la decisione n. 574/2007/CE costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽¹⁾, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽²⁾.
- (9) Per quanto riguarda la Svizzera, la decisione n. 574/2007/CE costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dall'Unione europea, dalla Comunità europea e dalla Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni del suddetto accordo.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato comune «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», istituito con decisione n. 574/2007/CE.
- (11) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/456/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2008/456/CE è così modificata:

- 1) all'articolo 9, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Ogni modifica sostanziale del testo degli inviti a presentare proposte va pubblicata secondo le stesse modalità.»;

- 2) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Appalti di esecuzione

Nell'aggiudicare gli appalti per l'esecuzione dei progetti, lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi

di diritto pubblico agiscono in conformità delle norme e dei principi dell'Unione e nazionali vigenti in materia di pubblici appalti.

I soggetti diversi da quelli indicati nel primo paragrafo aggiudicano gli appalti per l'esecuzione dei progetti previa adeguata pubblicità, onde garantire il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Gli appalti di valore inferiore a 100 000 EUR possono essere aggiudicati purché il soggetto interessato richieda almeno tre offerte. Fatte salve le norme nazionali, gli appalti di valore inferiore a 5 000 EUR non sono soggetti ad obblighi procedurali.»;

- 3) all'articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorità responsabile notifica alla Commissione con lettera formale ogni modifica sostanziale dei sistemi di gestione e di controllo e trasmette una descrizione riveduta di tali sistemi con la massima tempestività e al più tardi quando la modifica diventa effettiva.»;

- 4) all'articolo 24, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le tabelle finanziarie figuranti nella relazione intermedia e nella relazione finale presentano la ripartizione degli importi iscritti in bilancio per priorità e priorità specifica, come definito negli orientamenti strategici.»;

- 5) l'articolo 25 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, è aggiunto quanto segue:

«Ogni modifica della strategia di audit presentata ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), dell'atto di base e accettata dalla Commissione è trasmessa alla Commissione con la massima tempestività. La strategia di audit riveduta è stabilita secondo il modello di cui all'allegato VI, evidenziando le revisioni apportate.»;

- b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Salvo i casi in cui gli ultimi due programmi annuali adottati dalla Commissione corrispondano ciascuno a un contributo comunitario annuale inferiore a 1 milione di EUR, l'autorità di audit presenta il piano annuale di audit entro il 15 febbraio di ogni anno, con decorrenza dal 2010. Il piano di audit è stabilito secondo il modello di cui all'allegato VI. Gli Stati membri non sono tenuti a ripresentare la strategia di audit quando presentano i piani annuali di audit. In caso di strategia di audit combinata, come previsto all'articolo 32, paragrafo 2, dell'atto di base, è possibile presentare un piano annuale di audit combinato.»;

⁽¹⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽²⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

6) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Documenti redatti dall'autorità di certificazione

1. La certificazione relativa alla domanda di secondo pagamento a titolo di prefinanziamento di cui all'articolo 41, paragrafo 4, dell'atto di base è redatta dall'autorità di certificazione e trasmessa alla Commissione dall'autorità responsabile conformemente al modello di cui all'allegato VIII.

2. La certificazione relativa alla domanda di pagamento del saldo di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), dell'atto di base è redatta dall'autorità di certificazione e trasmessa alla Commissione dall'autorità responsabile conformemente al modello di cui all'allegato IX.»

7) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

«Articolo 37

Scambio elettronico di documenti

Oltre che nella versione cartacea debitamente firmata, i documenti di cui al capo 3 sono presentati per via elettronica.»

8) l'articolo 40, paragrafo 3, lettera b), è sostituito dal seguente:

«b) al 30 giugno dell'anno N (*) + 2 per tutti gli altri costi supplementari;

(*) Dove "N" è l'anno indicato nella decisione di finanziamento recante approvazione dei programmi annuali degli Stati membri.»

9) gli allegati sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

1. L'articolo 1, punti da 1 a 8, e l'allegato, punti da 1 a 5, si applicano a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

2. Il punto 6 dell'allegato si applica al più tardi a decorrere dall'attuazione del programma annuale 2011.

3. Gli Stati membri possono decidere di applicare il punto 6 dell'allegato in relazione ai progetti in corso o futuri a decorrere dai programmi annuali 2009 e 2010 nel pieno rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione. In tal caso gli Stati membri applicano integralmente le nuove norme al progetto in questione e, ove necessario, modificano la convenzione di sovvenzione. Per quanto concerne esclusivamente le spese di assistenza tecnica, gli Stati membri possono decidere di applicare il punto 6 dell'allegato a decorrere dal programma annuale 2008.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2011.

Per la Commissione

Cecilia MALMSTRÖM

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati della decisione 2008/456/CE sono modificati come segue:

1. L'allegato III è così modificato:

1.1. il punto 2 è soppresso;

1.2. il punto 4.2 è soppresso.

2. L'allegato IV è così modificato:

2.1. nella parte A, il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2. Descrizione del processo di selezione dei progetti (a livello dell'autorità responsabile/autorità delegata o organi associati) e dei risultati»;

2.2. nella parte A, punto 2, tabella 1, ultima colonna, il termine «ammissibili» è soppresso.

3. Nell'allegato V, la parte A è così modificata:

3.1. il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2. Aggiornamento della relazione per quanto riguarda la descrizione dell'organizzazione per la selezione dei progetti (a livello dell'autorità responsabile/autorità delegata o organi associati) e dei risultati (se pertinente)»;

3.2. è aggiunto il seguente punto 1.8:

«1.8. Conferma che non sono state apportate modifiche sostanziali ai sistemi di gestione e di controllo dall'ultimo riesame notificato alla Commissione il [...]»;

3.3. il punto 4 è sostituito dal seguente:

Relazione finale sull'attuazione del programma annuale

Tabella 1

Relazione finanziaria dettagliata

Stato membro: [...]
 Programma annuale in oggetto: [...]
 Situazione al: [giorno/mese/anno]

(tutti gli importi in EUR)				Programmati dallo Stato membro (come nel programma annuale approvato della Commissione)			Impegnati al livello dello Stato membro			Importi effettivi accettati dall'autorità responsabile (costi sostenuti dai beneficiari e contributo finale CE)					
Azioni	Progetti	Rif. priorità	Rif. priorità specificata ⁽¹⁾	Totale costi program- mati (a)	Contributo CE (b)	% contri- buto CE (c = b/a)	Totale costi ammissibili (d)	Contributo CE (e)	% contri- buto CE (f = e/d)	Totale costi ammissibili (g)	Contributo CE (h)	% contri- buto CE (i = h/g)	Contributi di terzi (j)	Introiti del progetto (k)	Pagamento/ recupero che deve essere effet- tuato dall'AR (l)
Azione 1: [...]	Progetto 1: [...]														
	Progetto N: [...]														
Totale azione 1															
Azione ...: [...]	Progetto 1: [...]														
	Progetto N: [...]														
Totale azione ...: [...]															
Azione N: [...]	Progetto 1: [...]														
	Progetto N: [...]														
Totale azione N															
Assistenza tecnica															
Altre operazioni ⁽¹⁾															
TOTALE				0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	0 %	0		
⁽¹⁾ Se pertinente.;															

3.4. il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6. ALLEGATI

Conformità delle spese ammissibili e delle entrate del progetto con il principio dell'esclusione del profitto e descrizione concisa del progetto.

Relazione finale sull'attuazione del programma annuale							
Tabella 6 A							
Spese ammissibili e entrate del progetto. Conformità con il principio dell'esclusione del profitto fissato al punto I.3.3 dell'allegato XI							
Situazione al: giorno/mese/anno							
	Costi ammissibili			Entrate			
	Costi diretti	Costi indiretti	Costo totale ammissibile	Contributo dell'UE	Contributi di terzi	Introiti del progetto	Totale entrate (come previsto al punto I.3.3 dell'allegato XI)
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)	(e)	(f)	(g)	(h)= (e) + (f) + (g)
Riferimento del progetto							
Riferimento del progetto							
Riferimento del progetto							
ecc.							
TOTALE AZIONE 1							
Riferimento del progetto							
Riferimento del progetto							
Riferimento del progetto							
ecc.							
TOTALE AZIONE 2							
Riferimento del progetto							
Riferimento del progetto							
Riferimento del progetto							
ecc.							
TOTALE AZIONE N							
ASSISTENZA TECNICA							
TOTALE PROGRAMMA ANNUALE							

Relazione finale sull'attuazione del programma annuale	
Tabella 6 B	
Relazione per progetto	
Situazione al: (giorno/mese/anno)	
Riferimento e titolo del progetto:	
Beneficiario finale:	
Azione (numero):	
Priorità (numero):	
Priorità specifica (se pertinente)	
Breve sintesi tecnica	
Giustificazione della priorità specifica (se pertinente)	
Obiettivi e risultati basati sugli indicatori — risultati del progetto.	

4. L'allegato VIII è così modificato:

4.1. il titolo è sostituito dal seguente:

«MODELLO DI CERTIFICAZIONE PER IL SECONDO PREFINANZIAMENTO»;

4.2. nella nota 1 è cancellato il termine «ammissibili»;

4.3. il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2) le spese dichiarate sono state sostenute per le azioni selezionate ai fini del finanziamento secondo i criteri stabiliti per il programma annuale»;

5. il titolo dell'allegato IX è sostituito dal seguente:

«MODELLO DI CERTIFICAZIONE PER IL PAGAMENTO DEL SALDO».

6. L'allegato XI è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XI

REGOLE DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE DEL FONDO PER LE FRONTIERE ESTERNE

I. Principi generali

I.1. Principi di base

1. A norma dell'atto di base, per essere ammissibili le spese devono:

- a) rientrare nel campo di applicazione del Fondo e dei suoi obiettivi, secondo quanto stabilito negli articoli 1 e 3 dell'atto di base;
- b) essere comprese nelle azioni ammissibili elencate negli articoli 4 e 6 dell'atto di base;
- c) essere necessarie per svolgere le attività previste nel progetto formante parte dei programmi pluriennali e annuali approvati dalla Commissione;
- d) essere ragionevoli e rispondere ai principi della sana gestione finanziaria, in particolare ai principi della convenienza economica e del rapporto tra costi ed efficacia;
- e) essere sostenute dal beneficiario finale e/o dai partner del progetto, stabiliti e registrati in uno Stato membro, tranne nel caso di organizzazioni internazionali del settore pubblico istituite mediante accordi intergovernativi e di agenzie specializzate istituite da tali organizzazioni e nel caso del Comitato internazionale della Croce rossa (CICR) e della Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa. In riferimento all'articolo 39 della decisione, le norme relative al beneficiario finale si applicano mutatis mutandis ai partner del progetto;
- f) essere sostenute nel rispetto delle disposizioni specifiche enunciate nella convenzione di sovvenzione.

2. Nel caso di azioni pluriennali ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 6, dell'atto di base, soltanto la parte dell'azione cofinanziata da un programma annuale è considerata un progetto cui possono applicarsi le presenti regole di ammissibilità.

3. I progetti che ricevono il sostegno del Fondo non devono esser finanziati da altre fonti del bilancio comunitario. I progetti cofinanziati dal Fondo possono essere cofinanziati da fonti pubbliche o private.

I.2. Bilancio di un progetto

Il bilancio di un progetto va presentato come segue:

Spese	Entrate
+ Costi diretti (CD)	+ Contributo comunitario (definito come l'importo minimo fra i tre importi indicati all'articolo 12 della decisione)
+ Costi indiretti (percentuale fissa dei CD, stabilita nella convenzione di sovvenzione)	+ Contributi del beneficiario finale e dei partner del progetto
	+ Contributi di terzi
	+ Introiti del progetto
= Totale dei costi ammissibili (TCA)	= Totale delle entrate (TE)

Il bilancio deve essere in pareggio, ossia il totale dei costi ammissibili deve essere pari al totale delle entrate.

I.3. Entrate e principio dell'esclusione del profitto

1. I progetti cofinanziati dal Fondo non devono perseguire scopo di lucro. Se, alla conclusione del progetto, le entrate, inclusi gli introiti, eccedono le spese, il contributo versato dal Fondo a favore del progetto sarà ridotto proporzionalmente. Tutte le fonti di entrata a favore del progetto devono figurare nei conti o nei documenti fiscali del beneficiario finale e devono essere identificabili e controllabili.
2. Le entrate del progetto sono costituite da tutti i contributi finanziari erogati a favore del progetto dal Fondo, da fonti pubbliche o private, incluso il contributo del beneficiario finale, e da ogni introito risultante dal progetto. Ai fini della presente regola, gli "introiti" comprendono le entrate affluenti al progetto nel corso del periodo di ammissibilità quale è definito al punto I.4, derivanti da vendite, locazioni, servizi, canoni di adesione/onorari o altre entrate equivalenti.
3. Il contributo comunitario previa applicazione del principio dell'esclusione del profitto, a norma dell'articolo 12, lettera c), della decisione, sarà pari al "totale dei costi ammissibili" meno i "contributi di terzi" e gli "introiti del progetto".

I.4. Periodo di ammissibilità

1. I costi relativi a un progetto devono essere sostenuti e i relativi pagamenti devono essere effettuati (tranne in caso di ammortamento) dopo il 1° gennaio dell'anno indicato nella decisione di finanziamento che approva i programmi annuali degli Stati membri. Il periodo di ammissibilità si estende fino al 30 giugno dell'anno $N (*) + 2$, il che significa che i costi relativi a un progetto devono essere sostenuti prima di tale data.
2. È prevista un'eccezione al periodo di ammissibilità di cui al paragrafo 1 per l'assistenza tecnica a favore degli Stati membri (cfr. punto IV.3).

(*) Dove "N" è l'anno indicato nella decisione di finanziamento recante approvazione dei programmi annuali degli Stati membri.

I.5. Registrazione delle spese

1. Le spese devono corrispondere ai pagamenti effettuati dal beneficiario finale, registrati in forma di operazioni finanziarie (in denaro contante), ad eccezione degli ammortamenti.
2. Di regola, le spese devono essere giustificate da fatture ufficiali. Se non è possibile presentare fatture, le spese devono essere certificate da documenti contabili o da documenti giustificativi aventi pari valore probante.
3. Le spese devono essere identificabili e verificabili. In particolare:
 - a) devono essere iscritte nelle registrazioni contabili del beneficiario finale;
 - b) devono essere determinate nel rispetto dei principi contabili in vigore nello Stato nel quale risiede il beneficiario finale e secondo le prassi contabili abitualmente seguite dal beneficiario finale per i suoi costi;
 - c) devono essere dichiarate nel rispetto delle disposizioni delle pertinenti leggi in materia tributaria e sociale.
4. Se necessario, i beneficiari finali sono tenuti a conservare le copie certificate dei documenti contabili attestanti le entrate e spese dei partner inerenti al progetto in questione.
5. Per la memorizzazione e il trattamento delle registrazioni di cui ai paragrafi da 2 a 4 si devono osservare le disposizioni giuridiche nazionali in materia di protezione dei dati.

I.6. Ambito territoriale

1. Le spese per le azioni descritte negli articoli 4 e 6 dell'atto di base devono essere sostenute nel territorio degli Stati membri dai beneficiari finali quali definiti al punto I.1.1, lettera e), ad eccezione:
 - delle spese per l'attuazione delle azioni rientranti nell'obiettivo generale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), dell'atto di base; le spese per tali azioni possono essere sostenute nel territorio degli Stati membri e nel territorio di paesi terzi,

— delle azioni di sorveglianza delle frontiere esterne; tali azioni possono essere realizzate sia all'interno che all'esterno del territorio degli Stati membri.

2. I partner del progetto stabiliti e registrati in paesi terzi possono partecipare ai progetti ma senza partecipare alle spese, tranne nel caso di organizzazioni internazionali del settore pubblico istituite mediante accordi intergovernativi e di agenzie specializzate istituite da tali organizzazioni e nel caso del Comitato internazionale della Croce rossa (CICR) e della Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa.

II. Categorie di costi ammissibili (a livello di progetto)

II.1. Costi diretti ammissibili

I costi diretti ammissibili del progetto consistono nei costi che, nel dovuto rispetto delle condizioni generali di ammissibilità, stabilite nel punto I, sono identificabili come costi specifici aventi nesso diretto con l'attuazione del progetto stesso. I costi diretti devono essere indicati nel bilancio previsionale globale del progetto.

Sono ammissibili i costi diretti indicati qui di seguito:

II.1.1. Costi del personale

1. I costi del personale addetto al progetto, ossia le retribuzioni in termini reali più gli oneri sociali e gli altri costi previsti dalla legge, sono ammissibili purché corrispondano alla prassi usuale seguita dal beneficiario in materia di retribuzioni.
2. Per le organizzazioni internazionali, i costi del personale ammissibili possono includere disposizioni riguardanti gli obblighi e i diritti previsti dalla legge in materia di retribuzioni.
3. I corrispondenti costi del personale degli enti pubblici sono ammissibili nella misura in cui riguardano le spese per le attività che il pertinente ente pubblico non avrebbe realizzato se il progetto in questione non fosse stato avviato; il suddetto personale deve essere distaccato o assegnato al progetto con decisione scritta del beneficiario finale.
4. I costi del personale vanno indicati nel bilancio di previsione, precisando le funzioni e il numero di persone.

II.1.2. Costi di viaggio e di soggiorno

1. I costi di viaggio e di soggiorno sono ammissibili come costi diretti per il personale o altre persone che partecipano alle attività del progetto e il cui viaggio è necessario per l'attuazione del progetto.
2. I costi di viaggio sono ammissibili sulla base dei costi effettivamente sostenuti, secondo tassi di rimborso commisurati alle tariffe minime dei trasporti pubblici. I viaggi aerei sono consentiti, di norma, soltanto per distanze superiori a 800 km (andata e ritorno) o se giustificati dalla destinazione geografica. Se il viaggio viene effettuato con autovettura privata, di norma il rimborso è basato sul costo dei trasporti pubblici o viene effettuato secondo il tasso al chilometro previsto nelle regole ufficiali dello Stato membro in questione o nelle prassi del beneficiario finale.
3. I costi di trasferta sono ammissibili in base ai costi effettivi o secondo una tariffa diaria. Se un'organizzazione applica tassi specifici per le trasferte (la diaria), si applicheranno questi tassi nel rispetto dei massimali stabiliti dallo Stato membro secondo le leggi e le prassi nazionali. Di norma, la diaria comprende i trasporti locali (anche in taxi), il pernottamento, i pasti, le telefonate locali e spese varie.

II.1.3. Attrezzature

II.1.3.1. Regole generali

I costi relativi all'acquisto o alla locazione di attrezzature (in funzione di una delle seguenti opzioni: locazione, leasing, acquisto sulla base del costo integrale o parziale o dell'ammortamento dei materiali acquistati) sono ammissibili soltanto se tali attrezzature sono indispensabili per l'attuazione del progetto. Le attrezzature devono avere le caratteristiche tecniche necessarie per il progetto e devono corrispondere alle norme e standard loro pertinenti.

II.1.3.2. Locazione e leasing

Le spese per le operazioni di locazione e di leasing sono ammissibili al cofinanziamento nel rispetto delle norme vigenti nello Stato membro e delle leggi e prassi nazionali e in funzione della durata della locazione o del leasing ai fini dell'attuazione del progetto.

II.1.3.3. Acquisto

1. I costi relativi all'acquisto o alla locazione di attrezzature [sistemi, attrezzatura operativa, mezzi di trasporto, ecc. di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da c) a f), dell'atto di base] sono ammissibili nel rispetto delle norme nazionali. Tali costi sono ammissibili al cofinanziamento sulla base del costo integrale o parziale di acquisto purché:

- a) siano direttamente connessi con l'attuazione del progetto;
- b) siano sostenuti nel rispetto delle norme nazionali vigenti in materia di pubblici appalti nello Stato membro;
- c) le attrezzature presentino le caratteristiche tecniche necessarie per il progetto e corrispondano alle norme e standard loro pertinenti;
- d) dopo la data di acquisto le attrezzature continuino a essere usate per le finalità del progetto per la durata minima di:
 - tre anni per le apparecchiature di tecnologia dell'informazione e della comunicazione,
 - cinque anni per altri tipi di attrezzature quali l'attrezzatura operativa e i mezzi di trasporto, salvo quelli indicati in appresso,
 - dieci anni per imbarcazioni, elicotteri e velivoli.

2. In alternativa, i costi delle citate attrezzature sono ammissibili sulla base dell'ammortamento nel rispetto delle norme nazionali. Tali costi sono ammissibili se ricorrono le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1, in aggiunta alle seguenti condizioni:

- a) se prima o durante l'attuazione del progetto vengono acquistate attrezzature, è ammissibile la percentuale del loro ammortamento sulla base della durata e del tasso del loro utilizzo effettivo per il progetto;
- b) i costi delle attrezzature acquistate prima dell'inizio del progetto, ma che vengono utilizzate ai fini del progetto, sono ammissibili sulla base dell'ammortamento. Tuttavia, tali costi non sono ammissibili se le attrezzature sono state acquistate mediante una sovvenzione comunitaria;
- c) i costi delle attrezzature acquistate devono corrispondere ai normali costi di mercato e il valore delle singole attrezzature viene ammortizzato nel rispetto delle norme fiscali e contabili che si applicano al beneficiario finale.

II.1.4. Immobili

II.1.4.1. Regole generali

Gli immobili acquistati, costruiti o rinnovati oppure presi in locazione devono avere le caratteristiche tecniche necessarie per l'attuazione del progetto e devono corrispondere alle norme e agli standard loro pertinenti.

II.1.4.2. Acquisto, costruzione o rinnovo

1. Se l'acquisto di immobili è essenziale per l'attuazione del progetto ed è in nesso evidente con i suoi obiettivi, l'acquisto d'immobili, ossia di edifici già esistenti, oppure la costruzione d'immobili è ammissibile al cofinanziamento sulla base del costo integrale o parziale o sulla base dell'ammortamento, alle condizioni stabilite qui di seguito, fatta salva l'applicazione di norme nazionali più rigorose:

- a) si deve ottenere, da un perito qualificato indipendente o da un organo ufficiale debitamente autorizzato, un certificato attestante che il prezzo non è superiore al valore di mercato e che l'immobile è conforme alle norme nazionali oppure non lo è in determinati aspetti, da precisare, ai quali il beneficiario finale intende porre rimedio come parte del progetto;
- b) l'immobile non deve essere stato acquistato mediante una sovvenzione comunitaria in epoca precedente all'attuazione del progetto;

- c) in caso di cofinanziamento del costo integrale o totale, l'immobile deve essere utilizzato unicamente ai fini indicati nel progetto, per almeno dieci anni dopo la data di conclusione del progetto, a meno che la Commissione non autorizzi esplicitamente altrimenti; In caso di cofinanziamento sulla base dell'ammortamento, tale termine è ridotto a cinque anni;
 - d) l'acquisto dell'immobile deve rispondere ai principi della convenienza economica e del rapporto tra costi ed efficacia ed essere considerato proporzionato alla finalità del progetto;
 - e) in caso di cofinanziamento sulla base dell'ammortamento, è ammissibile soltanto la percentuale dell'ammortamento degli immobili corrispondente alla durata e al tasso del loro utilizzo effettivo per il progetto; l'ammortamento va calcolato secondo i principi contabili nazionali.
2. Le spese per il rinnovo di immobili sono ammissibili al cofinanziamento sulla base del costo integrale o parziale o sulla base dell'ammortamento. In caso di rinnovo, si applicano soltanto le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e).

II.1.4.3. Locazione

La locazione di immobili è ammissibile al cofinanziamento quando è in nesso diretto con gli obiettivi del progetto, alle condizioni indicate qui di seguito e fatta salva l'applicazione di norme nazionali più rigorose:

- a) l'immobile non deve essere stato acquistato mediante una sovvenzione comunitaria;
- b) l'immobile deve essere utilizzato soltanto per l'attuazione del progetto, altrimenti è ammissibile unicamente la parte dei costi corrispondente all'utilizzo per il progetto.

II.1.5. Materiali di consumo, forniture e servizi generali

Sono ammissibili i costi dei materiali di consumo, delle forniture e dei servizi generali, purché siano identificabili e direttamente necessari per l'attuazione del progetto.

II.1.6. Subappalti

1. Come regola generale, i beneficiari finali devono essere in grado di gestire da soli i progetti. L'importo corrispondente ad attività da subappaltare nell'ambito del progetto dovrà essere chiaramente indicato nella convenzione di sovvenzione.
2. Non sono ammissibili al cofinanziamento del Fondo le spese relative ai seguenti contratti di subappalto:
 - a) subappalto di attività relative alla gestione complessiva del progetto;
 - b) subappalti che si aggiungano ai costi del progetto senza aggiungervi un valore corrispondente;
 - c) subappalti di servizi d'intermediazione o di consulenza, se il pagamento è indicato come percentuale del costo totale del progetto, a meno che il beneficiario finale non giustifichi il pagamento in riferimento al valore effettivo dei lavori o dei servizi che si è procurato in tal modo.
3. Tutti coloro ai quali è stato aggiudicato un subappalto devono impegnarsi a presentare a tutti gli organi di audit e di controllo tutte le informazioni necessarie riguardanti le attività loro affidate a titolo di subappalto.

II.1.7. Costi direttamente originati dai requisiti per il cofinanziamento dell'Unione

Sono ammissibili come costi diretti i costi necessari per ottemperare alle disposizioni relative al cofinanziamento dell'Unione, quali i costi per la pubblicità, la trasparenza, la valutazione del progetto, l'audit esterno, le garanzie bancarie, le traduzioni, ecc.

II.1.8. Onorari di esperti

Sono ammissibili gli onorari per la consulenza legale, le spese notarili e gli onorari di esperti tecnici e finanziari.

II.2. Costi indiretti ammissibili

1. I costi indiretti ammissibili dell'azione sono quelli che, tenuto debitamente conto delle condizioni di ammissibilità enunciate al punto I.1.1, non sono identificabili come costi specifici direttamente correlati all'esecuzione del progetto.

2. In deroga al punto I.1.1, lettera e), e al punto I.5, i costi indiretti per l'attuazione dell'azione possono essere ammissibili a un finanziamento a tassi fissi sino al massimale del 2,5 % del totale dei costi diretti ammissibili.
3. Le organizzazioni che ricevono una sovvenzione di funzionamento dal bilancio dell'Unione non possono includere costi indiretti nel loro bilancio di previsione.

III. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili i seguenti costi:

- a) l'IVA, tranne se il beneficiario finale può dimostrare di non essere in grado di recuperarla;
- b) il reddito del capitale, il debito e gli oneri di servizio del debito, gli interessi passivi, le commissioni di cambio di valute e le perdite derivanti dai cambi di valute, gli accantonamenti per perdite o per potenziali passività future, gli interessi dovuti, i debiti dubbi, le ammende, le sanzioni finanziarie, i costi delle azioni legali e le spese eccessive o sconsiderate;
- c) i costi voluttuari sostenuti esclusivamente per membri del personale. Sono consentiti ragionevoli costi di ospitalità in occasione di eventi sociali giustificati dal progetto, quali una manifestazione alla conclusione del progetto o riunioni del gruppo di direzione del progetto;
- d) i costi dichiarati dal beneficiario finale coperti da un altro progetto o programma di lavoro beneficiario di una sovvenzione comunitaria;
- e) l'acquisto di terreni;
- f) contributi in natura.

IV. Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

1. Tutti i costi necessari per l'attuazione del Fondo da parte dell'autorità responsabile, dell'autorità delegata, dell'autorità di audit, dell'autorità di certificazione o di altri organi che forniscono assistenza nelle funzioni di cui al paragrafo 2 sono ammissibili all'assistenza tecnica entro i limiti precisati all'articolo 18 dell'atto di base.
2. Sono incluse le seguenti misure:
 - a) spese per la preparazione, selezione, valutazione, gestione e controllo delle azioni;
 - b) spese per gli audit e controlli in loco delle azioni o progetti;
 - c) spese per la valutazione delle azioni o progetti;
 - d) spese relative all'informazione, diffusione e trasparenza riguardanti le azioni;
 - e) spese per l'acquisto o la locazione, l'installazione e la manutenzione di sistemi informatici da utilizzare per la gestione, il controllo e la valutazione dei finanziamenti;
 - f) spese per le riunioni dei comitati e sottocomitati di monitoraggio relative all'attuazione delle azioni; queste spese possono includere anche i costi relativi agli esperti e agli altri partecipanti a tali comitati, inclusi i partecipanti di paesi terzi, se la loro presenza è essenziale per l'efficace attuazione delle azioni;
 - g) spese per rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione del Fondo.
3. Le attività correlate all'assistenza tecnica e i pagamenti corrispondenti devono essere effettuati dopo il 1° gennaio dell'anno indicato nella decisione di finanziamento con la quale sono stati approvati i programmi annuali degli Stati membri. Il periodo di ammissibilità dura fino al termine stabilito per la presentazione della relazione finale sull'attuazione del programma annuale.
4. Nelle eventuali gare d'appalto si devono seguire le norme nazionali sugli appalti vigenti nel rispettivo Stato membro.

5. Gli Stati membri possono attuare misure di assistenza tecnica relative al Fondo per le frontiere esterne insieme con misure di assistenza tecnica relative ad alcuni o a tutti e quattro i fondi. In tal caso, tuttavia, solo la parte dei costi di attuazione delle misure comuni relativa al Fondo per le frontiere esterne sarà ammissibile al finanziamento nell'ambito di tale Fondo, e gli Stati membri dovranno assicurare che:
- a) la parte dei costi per le misure comuni sia imputata al Fondo corrispondente secondo modalità ragionevoli e verificabili;
 - b) i costi non siano finanziati due volte.

V. Regime di transito speciale

Ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, al sostegno per l'attuazione del regime di transito speciale si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni relative all'attuazione dei programmi annuali di cui all'atto di base e alla presente decisione. Tuttavia, per quanto riguarda le regole di ammissibilità di cui al presente allegato, al regime di transito speciale si applicano le seguenti disposizioni specifiche:

- a) il periodo di ammissibilità delle spese è fissato a norma dell'articolo 40, paragrafo 3, della presente decisione;
 - b) in forza dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), dell'atto di base, i costi del personale degli enti pubblici sono spese ammissibili purché siano basati su costi supplementari reali relativi all'attuazione del regime di transito speciale e siano imputati al regime secondo un metodo debitamente giustificato ed equo; le spese devono essere certificate in base a documenti che consentano di accertare i costi reali sostenuti dall'ente pubblico in riferimento al regime di transito speciale al di là dei costi derivanti dalle responsabilità dell'ente stabilite per legge o dalle sue funzioni quotidiane.»
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2011

sulle emissioni storiche del trasporto aereo ai sensi dell'articolo 3 *quater*, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità

[notificata con il numero C(2011) 1328]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/149/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3 *quater*, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 3 *quater* della direttiva 2003/87/CE stabilisce la quantità totale di quote di emissioni da assegnare agli operatori aerei, definita come percentuale delle emissioni storiche del trasporto aereo. All'articolo 3, lettera s), della direttiva 2003/87/CE le emissioni storiche del trasporto aereo sono definite come la media delle emissioni annue prodotte negli anni civili 2004, 2005 e 2006 dagli aeromobili che svolgono una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I della stessa direttiva. Secondo quanto previsto dall'articolo 3 *quater*, paragrafi 2 e 3, di detta direttiva, la quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei è calcolata sulla base della media delle emissioni storiche.

(2) La Commissione è stata assistita da Eurocontrol come previsto dall'articolo 18 *ter* della direttiva 2003/87/CE. Si è ritenuto che i migliori dati disponibili per calcolare le emissioni storiche fossero i dati completi relativi al traffico aereo contenuti nelle banche dati di Eurocontrol e provenienti dall'Ufficio centrale dei canoni di rotta (CRCO) e dall'Unità centrale di gestione dei flussi di traffico aereo (CFMU), che permettono, fra l'altro, di calcolare la durata effettiva della rotta di ogni singolo volo. Per ogni volo sono state calcolate le emissioni utilizzando le metodologie ANCAT 3 (Abatement of Nuisances Caused by Air Transport) e CASE (Calculation of Emissions by Selective Equivalence). Tale impostazione utilizzata per calcolare le emissioni storiche è stata ulteriormente migliorata utilizzando le informazioni relative all'effettivo consumo di carburante, fornite volontariamente da un numero rappresentativo di operatori aerei, il che ha con-

sentito di migliorare la precisione della suddetta impostazione. Sono stati eseguiti ulteriori calcoli per stabilire il consumo di carburante associato all'utilizzo di motori ausiliari (APU). Tale impostazione è stata adottata per stabilire anzitutto il consumo medio dei motori ausiliari (APU) per i diversi tipi di aerei. I singoli fattori di emissione del consumo di carburante dei motori ausiliari sono poi stati estrapolati per calcolare le emissioni totali dei motori ausiliari applicando una procedura che tiene conto della quota effettiva di carburante consumato nell'ambito del sistema UE di scambio delle quote di emissione di ogni tipo di aeromobile e l'utilizzo dell'alimentazione a terra negli aeroporti. Le emissioni corrispondenti al consumo totale di carburante dei motori ausiliari ottenute sono state incluse nelle emissioni storiche del trasporto aereo per ognuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

(3) È stato calcolato che nell'anno civile 2004 le emissioni annue degli aeromobili che svolgono una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE sono state pari a 209 123 585 tonnellate di CO₂. Le emissioni annue di detti aeromobili per gli anni civili 2005 e 2006 sono state calcolate rispettivamente in 220 703 342 e 228 602 103 tonnellate di CO₂. Le emissioni storiche del trasporto aereo, definite come la media aritmetica di tali emissioni, pertanto sono pari a 219 476 343 tonnellate di CO₂.

(4) La Commissione ha consultato il comitato sui cambiamenti climatici istituito dall'articolo 9 della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto ⁽²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le emissioni storiche del trasporto aereo ai fini dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 *quater* della direttiva 2003/87/CE sono fissate a 219 476 343 tonnellate di CO₂.

⁽¹⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2011.

Per la Commissione
Connie HEDEGAARD
Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione delle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 293 dell'11 novembre 2010)

A pagina 20, nell'allegato II, tabella 2 «Precisione richiesta per i dati di monitoraggio da comunicare a norma dell'articolo 2», quinta riga, seconda colonna:

anziché: «Arrotondata al terzo decimale più vicino»,

leggi: «Arrotondata al primo decimale più vicino».

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT